

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci» (2033), d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga

«Legge quadro per la professione di maestro di sci» (2051), d'iniziativa del senatore Guzzetti e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 3, 4 e passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI)	10
MANZINI (DC), relatore alla Commissione ..	2

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci».

I lavori hanno inizio alle ore 19,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci» (2033),
d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga

«Legge quadro per la professione di maestro di sci» (2051), d'iniziativa del senatore
Guzzetti e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci», d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga, e «Legge quadro per la professione di maestro di sci», d'iniziativa dei senatori Guzzetti, Perina, Azzaretti, Manzini, Rezzonico, Fioret, Postal, Mazzola, Leonardi, Duiany e Golfari.

Ricordo che la Commissione, nella seduta antimeridiana del 2 agosto scorso, aveva approvato in sede referente un testo unificato dei disegni di legge in titolo, chiedendo nel contempo al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi possiamo riprendere la discussione nella nuova sede, sulla base del testo predisposto.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini della discussione.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Come ha detto il Presidente, la Commissione ha già esaminato in sede referente questo provvedimento e sono stati accolti alcuni emendamenti ispirati anche ad un precedente disegno di legge approvato dalla nostra Commissione, riguardante le guide alpine. In particolare, è stato definito con maggiore precisione l'ambito delle competenze, specie per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, gli emendamenti approvati in sede referente avevano lo scopo di recepire le indicazioni espresse dalle Commissioni consultate, nonché quelle contenute in una recente sentenza della Corte costituzionale.

Mi pare che il provvedimento, così come è stato approvato in sede referente, possa essere accettato dalla Commissione.

La 1^a Commissione ha espresso parere favorevole su di esso e così pure la Commissione giustizia e la Commissione sanità; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere al quale già ci siamo uniformati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manzini per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo:
«Legge-quadro per la professione di maestro di sci».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Come concordato, verrà preso a base il testo unificato approvato in sede referente nella seduta antimeridiana del 2 agosto scorso. Ne do lettura:

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

È approvato.

Art. 2.

(Oggetto della professione di maestro di sci)

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le Regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

È approvato.

Art. 3.

(Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della Regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

È approvato.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

È approvato.

Art. 5.

(Trasferimento)

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in Regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

È approvato.

Art. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

È approvato.

Art. 7.

(Materie di insegnamento)

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

È approvato.

Art. 8.

(Competenze della Federazione italiana sport invernali)

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le Regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

È approvato.

Art. 9.

(Commissioni di esame)

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle Regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

È approvato.

Art. 10.

(Specializzazioni)

1. Le Regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

È approvato.

Art. 11.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le Regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

È approvato.

Art. 12.

(Maestri di sci stranieri)

1. Le Regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle Regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

È approvato.

Art. 13.

(Collegi regionali dei maestri di sci)

1. In ogni Regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonchè i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera *d*) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

È approvato.

Art. 14.

(Collegi interregionali)

1. Nelle Regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a 30, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno 20 maestri di sci.

2. Le Regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere la istituzione di collegi interregionali con una delle Regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle Regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

È approvato.

Art. 15.

(Collegio nazionale dei maestri di sci)

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 16.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

- c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
- d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
- e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
- f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

È approvato.

Art. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

È approvato.

Art. 18.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. All'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci, nonché l'accompagnamento abitualmente esercitato, anche in assenza di una correlata diretta retribuzione.

È approvato.

Art. 19.

*(Modifica dell'articolo 123 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 238
del relativo regolamento di esecuzione)*

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

È approvato.

Art. 20.

(Scuole di sci)

1. Le Regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;

b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;

c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

È approvato.

Art. 21.

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Le Regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

AGNELLI Arduino. Apprezzo l'impegno del relatore il quale si è attenuto al lavoro svolto dalla Commissione. Credo che non si possa non esprimere un voto favorevole al provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 2033 e 2051, che assumerà il seguente titolo: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI